

TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica di Somalia sullo status della forza navale diretta dall'Unione europea nella Repubblica di Somalia nel quadro dell'operazione militare dell'UE Atalanta

L'UNIONE EUROPEA (UE),

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI SOMALIA, di seguito «Stato ospitante»,

dall'altra,

in seguito insieme denominate «le parti»,

TENUTO CONTO:

- delle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008) e 1838 (2008) e successive del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- della lettera, datata 1° novembre 2008, del primo ministro del governo federale di transizione della Repubblica di Somalia al segretario del Consiglio dell'UE/alto rappresentante della politica estera e di sicurezza comune dell'UE in risposta all'offerta di cooperazione dell'UE e della notifica da parte del governo federale di transizione della Repubblica di Somalia di tale offerta al segretario generale delle Nazioni Unite, datata 14 novembre 2008,
- dell'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'UE, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (operazione «Atalanta»),
- che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali, compreso lo statuto della Corte penale internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito d'applicazione e definizioni

1. Il presente accordo si applica alle forze dirette dall'Unione europea e al relativo personale.
2. Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio dello Stato ospitante, con l'inclusione delle acque interne, del mare territoriale e dello spazio aereo.
3. Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:
 - a) «forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR)»: i comandi militari dell'UE e i contingenti nazionali che contribuiscono all'operazione, i loro mezzi navali, aeromobili, attrezzature, risorse e mezzi di trasporto;
 - b) «operazione»: la preparazione, la costituzione, l'esecuzione e il supporto della missione militare a seguito del mandato derivante dalle risoluzioni 1814 (2008) e 1816 (2008) e dalle successive risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nonché dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982;
 - c) «comandante dell'operazione dell'UE»: il comandante dell'operazione;

- d) «comandante della forza dell'UE»: il comandante nel teatro delle operazioni;
- e) «comandi militari dell'UE»: i comandi militari e i loro elementi, a prescindere dalla loro ubicazione, posti sotto l'autorità di comandanti militari dell'UE che esercitano il comando e il controllo militari dell'operazione;
- f) «contingenti nazionali»: le unità, i mezzi navali, gli aeromobili e gli elementi che appartengono agli Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati che partecipano all'operazione, incluse pattuglie di protezione delle navi e forze militari imbarcate sulle navi mercantili;
- g) «personale EUNAVFOR»: il personale civile e militare assegnato all'EUNAVFOR, nonché il personale schierato per la preparazione dell'operazione e il personale in missione per uno Stato d'origine o un'istituzione dell'UE nel quadro dell'operazione, in servizio, salvo disposizioni diverse del presente accordo, nel territorio dello Stato ospitante, con l'eccezione del personale assunto in loco e del personale assunto da fornitori commerciali internazionali;
- h) «Stato d'origine»: lo Stato che mette a disposizione dell'EUNAVFOR un contingente nazionale;
- i) «acque» le acque interne e il mare territoriale dello Stato ospitante e lo spazio aereo sopra tali acque.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. L'EUNAVFOR e il relativo personale rispettano le leggi e le regolamentazioni dello Stato ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con gli obiettivi dell'operazione.
2. L'EUNAVFOR informa il governo dello Stato ospitante dei mezzi navali e aeromobili operanti nelle acque dello Stato ospitante e dei mezzi navali che effettuano scali nei porti dello Stato ospitante.

Articolo 3

Identificazione

1. Il personale EUNAVFOR presente nel territorio terrestre dello Stato ospitante deve recare con sé in permanenza il passaporto o la carta d'identità militare.
2. Gli aeromobili e i mezzi navali dell'EUNAVFOR recano segni distintivi dell'EUNAVFOR che sono comunicati alle competenti autorità dello Stato ospitante.
3. Le EUNAVFOR ha il diritto di esporre la bandiera dell'Unione europea e contrassegni, quali insegne militari, titoli e simboli ufficiali sui suoi aeromobili e mezzi navali. Nel territorio terrestre dello Stato ospitante, le uniformi del personale EUNAVFOR recano un emblema distintivo EUNAVFOR. Su decisione del comandante della forza dell'UE, sulle uniformi dell'EUNAVFOR possono essere esposte bandiere o insegne nazionali dei contingenti nazionali costitutivi dell'operazione.

Articolo 4

Attraversamento delle frontiere e circolazione nel territorio dello Stato ospitante

1. Per l'ingresso del personale EUNAVFOR nel territorio terrestre dello Stato ospitante è necessaria l'esibizione dei documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Per l'ingresso o l'uscita dal territorio dello Stato ospitante il personale EUNAVFOR è esonerato dalle norme in materia di passaporto e di visti e dalle ispezioni dei servizi per l'immigrazione e dai controlli doganali.

2. Il personale EUNAVFOR è esonerato dall'applicazione delle regolamentazioni dello Stato ospitante in materia di registrazione e controllo degli stranieri, ma non acquisisce il diritto alla residenza o al domicilio permanenti nel territorio dello Stato ospitante.
3. Le risorse e i mezzi di trasporto delle EUNAVFOR in ingresso, in transito o in uscita dal territorio dello Stato ospitante a supporto dell'operazione sono esonerati dalla produzione di inventari e di altra documentazione doganale nonché da ogni ispezione.
4. Il personale EUNAVFOR è autorizzato alla guida di veicoli a motore, al governo di mezzi navali e al pilotaggio di aeromobili nel territorio dello Stato ospitante purché sia in possesso, rispettivamente, di una patente di guida, di un certificato di comandante o di una licenza di pilota nazionale, internazionale o militare in corso di validità.
5. Ai fini dell'operazione, lo Stato ospitante concede all'EUNAVFOR e al relativo personale la libertà di circolazione e di spostamento nel proprio territorio, compresi le acque e lo spazio aereo. La libertà di circolazione nel mare territoriale dello Stato ospitante comprende la libertà di fermata e ancoraggio in qualunque circostanza.
6. Ai fini dell'operazione, l'EUNAVFOR può svolgere, nelle acque e nello spazio aereo dello Stato ospitante, qualunque esercitazione o manovra con armi nonché il lancio, l'appontaggio o il recupero di aeromobili o apparecchiature militari di qualunque tipo.
7. Ai fini dell'operazione, i sommergibili dell'EUNAVFOR non sono tenuti a navigare in superficie e a esibire la bandiera nazionale nel mare territoriale dello Stato ospitante.
8. Ai fini dell'operazione, l'EUNAVFOR e i mezzi di trasporto che noleggia possono utilizzare strade, ponti, traghetti, aeroporti e porti pubblici senza pagamento di diritti, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi. L'EUNAVFOR non è esonerata dal pagamento di ragionevoli oneri per servizi richiesti e ricevuti, alle stesse condizioni previste per le forze armate dello Stato ospitante.

Articolo 5

Privilegi e immunità dell'EUNAVFOR concessi dallo Stato ospitante

1. I mezzi navali e gli aeromobili dell'EUNAVFOR sono inviolabili. Non è consentito agli agenti dello Stato ospitante di penetrarvi, tranne che con il consenso del comandante della forza dell'UE.
2. I mezzi navali e gli aeromobili dell'EUNAVFOR nonché i mezzi di trasporto non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo.
3. L'EUNAVFOR, i suoi mezzi navali, aeromobili, beni e averi, ovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell'immunità giurisdizionale di ogni genere.
4. Gli archivi e i documenti dell'EUNAVFOR sono inviolabili in ogni tempo e ovunque essi si trovino.
5. La corrispondenza ufficiale dell'EUNAVFOR è inviolabile. Per corrispondenza ufficiale si intende tutta la corrispondenza relativa all'operazione e alle sue funzioni.
6. Per quanto riguarda le merci acquistate e importate, i servizi forniti e le installazioni utilizzate dall'EUNAVFOR ai fini dell'operazione, l'EUNAVFOR e i suoi fornitori di mezzi o servizi sono esonerati dal pagamento di qualsiasi imposta e tassa, nazionale, regionale e comunale e di ogni onere di natura analoga. L'EUNAVFOR non è esonerata dal pagamento di imposte, tasse o oneri percepiti in remunerazione di servizi resi.
7. Per gli articoli destinati all'operazione lo Stato ospitante consente l'ingresso e concede l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi prestati.

*Articolo 6***Privilegi e immunità del personale EUNAVFOR concessi dallo Stato ospitante**

1. Il personale EUNAVFOR non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.
2. I documenti, la corrispondenza e i beni del personale EUNAVFOR godono dell'inviolabilità.
3. Il personale EUNAVFOR gode dell'immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa dello Stato ospitante in ogni circostanza.

Lo Stato d'origine o l'istituzione UE interessata, secondo i casi, possono rinunciare all'immunità dalla giurisdizione per il personale EUNAVFOR. Tale rinuncia deve sempre essere per iscritto.

4. Il membro del personale EUNAVFOR che avvia un procedimento non ha più il diritto di invocare l'immunità dalla giurisdizione nei confronti di ogni controricorso direttamente collegato all'azione in giudizio principale.
5. Il personale EUNAVFOR non è tenuto all'obbligo di rendere testimonianza.
6. Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro del personale EUNAVFOR.
7. L'immunità di un membro del personale EUNAVFOR dalla giurisdizione dello Stato ospitante non lo esenta dalla giurisdizione dello Stato d'origine.
8. Sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall'EUNAVFOR o dagli Stati d'origine, nonché su ogni entrata percepita al di fuori dello Stato ospitante, i membri del personale EUNAVFOR sono esonerati da qualunque forma di imposizione nello Stato ospitante.
9. Lo Stato ospitante, in base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, concede l'ingresso e l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, per gli oggetti destinati all'uso personale di membri del personale EUNAVFOR.

I membri del personale EUNAVFOR sono esenti dall'ispezione del loro bagaglio personale, a meno che non sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati ad uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena dello Stato ospitante. In tal caso l'ispezione avviene solo alla presenza del membro del personale EUNAVFOR interessato o di un rappresentante autorizzato dell'EUNAVFOR.

*Articolo 7***Giurisdizione penale**

Le autorità competenti dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare nel territorio dello Stato ospitante i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legge dello Stato d'origine su tutti i membri del personale EUNAVFOR soggetti alla pertinente legge dello Stato d'origine.

*Articolo 8***Uniforme e armi**

1. L'uso dell'uniforme è disciplinato dalle regole impartite dal comandante della forza dell'UE.
2. Il personale militare EUNAVFOR può portare armi e munizioni purché gli ordini ricevuti lo consentano.

*Articolo 9***Supporto dello Stato ospitante e contratti**

1. Lo Stato ospitante, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, asseconda la preparazione, la costituzione, l'esecuzione e il supporto dell'operazione.
2. La legislazione applicabile ai contratti conclusi dall'EUNAVFOR nello Stato ospitante è determinata dal contratto.
3. Lo Stato ospitante agevola l'attuazione dei contratti conclusi dall'EUNAVFOR con gli enti commerciali ai fini dell'operazione.

*Articolo 10***Decesso di membri del personale EUNAVFOR**

Il comandante della forza dell'UE ha il diritto di provvedere, adottando le disposizioni necessarie, al rimpatrio della salma di un membro del personale EUNAVFOR, nonché dei suoi effetti personali.

*Articolo 11***Sicurezza dell'EUNAVFOR**

L'EUNAVFOR è autorizzata, nel territorio terrestre dello Stato ospitante e nelle sue acque interne, a adottare le misure necessarie per proteggere i suoi mezzi navali e aeromobili e le sue risorse nonché le navi sotto la sua protezione, contro qualsiasi attacco o intrusione esterni.

*Articolo 12***Comunicazioni**

L'EUNAVFOR ha diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, fax e altri mezzi. L'accesso allo spettro di frequenze è concesso dallo Stato ospitante a titolo gratuito.

*Articolo 13***Richieste di indennizzo in seguito a decesso, lesioni, danni o perdite**

1. L'EUNAVFOR e il relativo personale non sono responsabili per i danni o le perdite riguardanti proprietà civili o pubbliche, inerenti alle esigenze operative o causati da attività relative a disordini civili o alla protezione dell'EUNAVFOR.
2. Le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti proprietà civili o pubbliche non contemplati dal paragrafo 1, nonché le richieste di indennizzo in caso di decesso o lesioni alle persone e di danni o perdite riguardanti beni dell'EUNAVFOR, sono risolte per via diplomatica.
3. In caso di azione legale per danni a terzi, la Repubblica di Somalia si sostituisce all'EUNAVFOR nel procedimento. In tutti i casi la Repubblica di Somalia paga gli indennizzi per danni a terzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1. Se tale indennizzo è attribuibile all'EUNAVFOR, questa ne rimborsa parzialmente o totalmente l'importo.

*Articolo 14***Collegamenti e controversie**

1. Tutte le questioni relative all'applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti dell'EUNAVFOR e delle competenti autorità dello Stato ospitante.
2. Se non si giunge ad una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte dallo Stato ospitante e dai rappresentanti dell'UE esclusivamente per via diplomatica.

*Articolo 15***Altre disposizioni**

1. Allorché il presente accordo fa riferimento ai privilegi, alle immunità e ai diritti dell'EUNAVFOR e del relativo personale, il governo dello Stato ospitante è responsabile dell'attuazione e del rispetto di detti privilegi, immunità e diritti da parte delle sue autorità locali competenti.
2. Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui godono, ai sensi di altri accordi, uno Stato membro dell'UE o qualsiasi altro Stato che contribuisce all'EUNAVFOR.

*Articolo 16***Disposizioni di attuazione**

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di accordi separati conclusi tra il comandante dell'operazione dell'UE o il comandante della forza dell'UE, da un lato, e le autorità amministrative dello Stato ospitante, dall'altro.

*Articolo 17***Entrata in vigore e cessazione**

1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma e resta in vigore fino alla data di partenza dell'ultimo elemento dell'EUNAVFOR e dell'ultimo membro del personale EUNAVFOR, secondo quanto notificato dall'EUNAVFOR.
2. In deroga al paragrafo 1, si considera che le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 8, all'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7, all'articolo 6, paragrafi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 e all'articolo 13 sono state applicate dalla data in cui il primo membro del personale EUNAVFOR è stato schierato, qualora detta data sia anteriore a quella di entrata in vigore del presente accordo.
3. Il presente accordo può essere modificato con un accordo scritto tra le parti.
4. La cessazione del presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall'esecuzione dell'accordo stesso prima della cessazione.

Fatto a Nairobi, addì 31 dicembre 2008, in duplice esemplare in lingua inglese.

Per l'Unione europea

Per lo Stato ospitante
